

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (art.7, co. 3, l.r. 21/2012 e decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. e)

L'anno duemilasedici (2016), addì diciotto (18) del mese di gennaio con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Unione di Comuni Terre di Pianura, costituita con atto Rep. N. 6563 del 28.01.2010 rappresentata dal Presidente pro-tempore Andrea Bottazzi, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

E I COMUNI DI

1. **Baricella**, rappresentato dal Sindaco Andrea Bottazzi, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
2. **Budrio**: rappresentato dal Sindaco Giulio Pierini, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
3. **Castenaso**: rappresentato dal Sindaco Stefano Sermenghi, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
4. **Granarolo dell'Emilia**: rappresentato dal Sindaco Daniela Lo Conte, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
5. **Malalbergo**: rappresentato dal Sindaco Monia Giovannini, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
6. **Minerbio**: rappresentato dal Sindaco Lorenzo Minganti, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

PREMESSO:

- a. che con atto costitutivo in data 28.01.2010 repertorio nr. 6563 i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio hanno costituito l'Unione dei Comuni Terre di Pianura in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art. 19 L.R. 21/2012;
- b. i comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, aderenti all'Unione Terre di Pianura fanno parte dell'ambito territoriale ottimale di Terre di Pianura;
- c. le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

- d. l'art. 7, co. 3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art. 7 come modificato dalla l.r.9/2013 che comprende quella relativa alla Protezione civile
- e. i comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dal 01.04.2014 ai sensi del combinato disposto dell' art. 7, co. 4, l.r. 21/2012 e dell'art. 1 l.r.23/2013;;
- f. la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;
- g. la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 dispone le "Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile";
- h. l'art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, prevede che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011;
- i. l'art. 6, L.R. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R. 11/2001 e L.R. 6/2004 (tra cui le Unioni di Comuni), provvedano, tra l'altro, alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;
- j. che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione di Protezione Civile comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- k. che ai sensi del vigente Statuto, all'art. 30 bis, l'adesione del comune di Malalbergo all'Unione Terre di Pianura si perfezionerà a decorrere dal 1 gennaio 2016, e che il comune di Malalbergo può comunque effettuare il conferimento di funzioni all'Unione anche prima di tale data;
- l. con deliberazione consiliare n. 71 in data 30.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Malalbergo, anch'esso facente parte dell'ambito ottimale, ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di protezione civile, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
- m. con deliberazione consiliare n. 14 in data 06.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, l'Unione di Comuni Terre di Pianura ha assunto il conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
- n. che il Comune di Castenaso con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27.10.2015 ha aderito all'Unione Terre di Pianura a far data dal 01.01.2016 e che, conseguentemente, l'Unione con delibera consiliare n. 16 del 27.11.2015 ha provveduto a integrare e modificare lo Statuto dell'Unione;
- o. con deliberazione consiliare n. 61 in data 30.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Castenaso, anch'esso facente parte dell'ambito ottimale, ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di protezione civile, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
- p. con deliberazione consiliare n. 22 in data 18/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, l'Unione dei Comuni Terre di Pianura ha assunto il conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, nonché approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- Oggetto della presente convenzione è l'attivazione di un "servizio associato di protezione civile" per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa

nonché della programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio dei comuni dell'Unione Terre di Pianura che hanno conferito la funzione e sottoscritto la relativa convenzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla l.r. 1/2005.

- I comuni sottoscrittori, in particolare, delegano all'unione di comuni, che accetta, l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile ed il coordinamento della redazione del piano intercomunale. a tale fine, l'unione di comuni è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed associazioni di volontariato.
- I Comuni citati si impegnano:
 - alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza;
 - alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione di Comuni;
 - alla nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani e all'utilizzo del software di gestione dell'emergenza, il quale in particolare curi:
 - il reperimento dei dati mancanti, nonché l'inserimento e l'aggiornamento dei dati disponibili nel programma in dotazione al Comune;
 - la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
 - la partecipazione a corsi di formazione;
 - la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
 - la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.
- L'Unione di Comuni si impegna:
 1. alla predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento del Piano comunale, all'approvazione e alla realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
 2. al coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Città Metropolitana di Bologna, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile;
 3. al coordinamento della predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale;
 4. alla collaborazione per l'attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate;
 5. alla costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace e all'istituzione di un numero telefonico di reperibilità 24H che consenta di raccogliere le richieste e le segnalazioni dei cittadini
 6. alla raccolta e aggiornamento delle informazioni di base relative agli esposti necessarie per fronteggiare eventuali emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone disabili, allevamenti, attività a rischio, strutture ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l'ausilio di strumenti informatici
 7. al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet), mediante la divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso anche

mediante l'invio di SMS, messaggi *Twitter* o altro che la tecnologia potrà rendere disponibile;

8. alla diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
 9. all'acquisizione ed alla conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio dei Volontari dell'associazionismo locale, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
 10. al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.
- E' istituito un comitato tecnico composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente convenzione, per il supporto ed il coordinamento delle attività derivanti dalla presente convenzione. Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei componenti; i lavori del comitato tecnico saranno coordinati dall'Unione di Comuni.
 - Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'unione di comuni fornirà il proprio supporto ed il coordinamento ai tecnici comunali referenti per la protezione civile per l'aggiornamento dei piani comunali nelle linee di previsione dei rischi, e alla predisposizione dei modelli operativi di intervento, integrando i piani, di raccordo coi referenti comunali, con i protocolli organizzativi e le risorse di personale e mezzi da utilizzare nelle specifiche emergenze.
 - Nell'organizzazione del servizio si prevede l'ausilio operativo delle Associazioni dei Volontari per le seguenti attività:
 - gestione COM (Centro Operativo Misto) assicurandone la pronta attivazione, mediante un sistema di reperibilità, in caso di eventi calamitosi che ne richiedano l'attivazione;
 - manutenzione ed aggiornamento periodico delle apparecchiature e attrezzature di comunicazione e delle altre dotazioni;
 - stoccaggio e custodia del materiale di protezione civile in dotazione ai comuni dell'Unione;
 - collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile.
 - attivazione di un numero telefonico di riferimento per le segnalazioni operativo H24
 - Per l'organizzazione del servizio si prevede il coinvolgimento attivo di tutte le Associazioni di volontariato presenti nel territorio dell'Unione, od operanti in esso, che si occupano di protezione civile attivandosi in caso di eventi calamitosi. Inoltre si prevede di costituire una rete di volontariato per le emergenze di protezione civile coinvolgendo tutti i cittadini interessati.
 - Con la sottoscrizione della presente Convenzione i Comuni, salvo future e diverse scelte organizzative, danno atto che la sede del centro decisionale di protezione civile per emergenze diffuse denominato C.O.M. BO3 (Centro Operativo Misto), da attivarsi a cura della Prefettura, della Regione o del Dipartimento della Protezione Civile, si trova presso il Comune di Molinella;
 - I centri decisionali di protezione civile per emergenze localizzate denominati C.O.C (Centro Operativo Comunale), da attivarsi a cura del Sindaco o della Prefettura, restano a livello Comunale presso le sedi appositamente allestite da ciascun Comune.
 - L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
 - L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti

organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

- Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

- a) Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8
- b) Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
- c) In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5), oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL)
- d) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
- e) L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
- f) L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.
- g) L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.
- h) Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene con le garanzie previste dallo Statuto dell'Ente, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, negli eventuali rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per

l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

- I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
 - I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
 - Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei comuni. le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
 - Gli oneri di spesa complessiva del Servizio Associato relativi all'acquisto delle attrezzature e delle dotazioni accessorie che si renderanno eventualmente necessarie per l'allestimento e l'ordinario funzionamento del servizio associato nonché per l'affidamento a professionisti esterni di studi, rilievi o attività di gestione, spese per attrezzature tecniche comuni e dotazioni accessorie all'attività, sono ripartiti, avuto riguardo alle risorse assegnate da ciascun Comune, tra i Comuni convenzionati come segue:
 - ogni Amministrazione partecipa per la quota calcolata con media ponderata per il 50% riferita alla popolazione residente nei rispettivi Comuni al 31 dicembre dell'anno precedente secondo i dati forniti dagli Uffici d'Anagrafe e per il 50% riferita alla superficie territoriale dei singoli Comuni;
 - le eventuali spese per la redazione del piano intercomunale sono ripartite tra i comuni in parti uguali.
- Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla giunta dell'unione, sentiti i comuni interessati.
- La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
 - L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
 - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
 - il rendiconto di gestione.
 - Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

- I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza secondo le modalità previste per i servizi associati.

Art. 5 – SEDE

1. La sede del servizio è a Granarolo dell'Emilia, presso la sede legale dell'Unione Terre di Pianura.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione dovrà essere attivo un referente.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1 L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2 Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3 A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4 Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5 L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6 L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7 L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi conferiti in uso all'Unione.

ART. 7 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta, tenuto conto del

tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1 aprile 2014 e ha durata indeterminata come previsto dallo Statuto dell'Unione.
2. Per gli altri Comuni aderenti la decorrenza avviene contestualmente alla firma della presente convenzione salvo diverso e specifico accordo da indicare in appositi atti.
3. Per il Comune di Castenaso la presente convenzione decorre dal 1 Gennaio 2016.
4. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
5. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art. 24, co. 6, l.r.21/2012 è fissato in 5 anni. Per il recesso, la revoca del conferimento delle funzioni o in caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia alla disciplina prevista dallo Statuto dell'Unione.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
4. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Letto approvato e sottoscritto.

Per l'Unione Terre di Pianura

Il Presidente Andrea Bottazzi



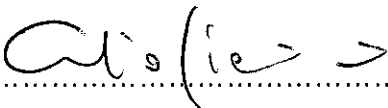
Per il Comune di Baricella

Il Sindaco Andrea Bottazzi



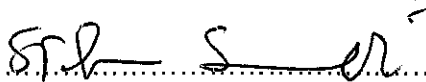
Per il Comune di Budrio

Il Sindaco Giulio Pierini



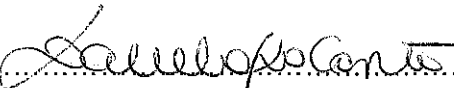
Per il Comune di Castenaso

Il Sindaco Stefano Sermenghi



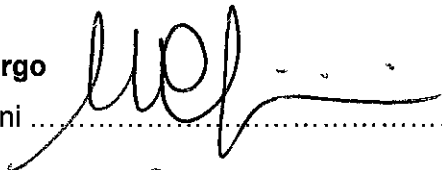
Per il Comune di Granarolo dell'Emilia

Il Sindaco Daniela Lo Conte



Per il Comune di Malalbergo

Il Sindaco Monia Giovannini



Per il Comune di Minerbio

Il Sindaco Lorenzo Minganti



